

N. 2059

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIMI, CANGINI, GALLONE, MALAN, GASPARRI, CRAXI, GALLIANI, FERRO, FLORIS, TOFFANIN, RIZZOTTI, ROSSI, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, BERARDI, BATTISTONI, DE SIANO, BARBONI, BINETTI, PAGANO, CAUSIN, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, BIASOTTI, CALIGIURI, MASINI, MODENA, PAROLI, PEROSINO e STABILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2020 (*)

Disposizioni per l'ampliamento della produzione musicale e dell'occupazione artistica

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. – Nel progettare la manovra di bilancio per l'anno 2021 e il piano del Recovery Fund non possiamo non contemplare una delle risorse che pone l'Italia al vertice della cultura mondiale: la musica. Ancora oggi i nostri direttori d'orchestra, i nostri conservatori, le nostre formazioni orchestrali hanno un prestigio riconosciuto a livello internazionale, che tuttavia va scemando di anno in anno. Secondo i dati attuali, le orchestre professionali in Italia sono solamente trentuno, mentre la Germania ne annovera centoventinove. Per proporre poi un paragone con altre capitali del continente, Londra da sola presenta undici formazioni orchestrali, mentre Roma ne conta solo tre: l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell'Opera e l'orchestra Roma Sinfonietta.

A cosa è dovuta questa disparità di istituzioni, e di conseguenza di produzione lirica e concertistica, nonché di occupazione artistica? La ragione è che negli ultimi trent'anni si è proceduto ad una graduale chiusura di molte orchestre, fino a raggiungere questo numero avvilente. Un triste esempio è quello delle quattro orchestre della RAI, una per ogni grande città lungo tutta la Penisola: Torino, Milano, Roma e Napoli. Nel 1994 tre di queste sono state chiuse per necessità di risparmio ed è rimasta solo quella con sede a Torino.

Dagli anni '70 ad oggi si è poi verificato che all'ampliamento dell'offerta formativa, con un incremento di conservatori e istituti musicali pareggiati, non è affatto corrisposto un ampliamento delle possibilità occupazionali per i giovani professori d'orchestra, che vedono ridursi il numero delle formazioni sinfoniche. Nel nostro Paese – patria della

musica, della sua notazione, di gran parte delle forme compositive e degli strumenti musicali, per non citare gli autori e gli esecutori che il mondo ci invidia – la forza lavoro prodotta dai conservatori e dagli istituti non trova una corrispondenza nel mondo del lavoro e molti docenti consigliano ai loro migliori allievi di recarsi all'estero, non prevedendo alcun futuro occupazionale per loro in Italia.

Ancora più grave è la situazione delle orchestre giovanili, come più volte ha segnalato il maestro Riccardo Muti, che presentano un numero veramente esiguo rispetto alle altre città europee. La valenza di queste formazioni è fondamentale nel percorso didattico degli allievi, poiché in esse il giovane musicista può studiare il repertorio e acquisire quell'esperienza che possa, in seguito, essergli utile per vincere i concorsi indetti dalle orchestre professionali.

Occorre quindi incentivare assolutamente il numero delle formazioni sinfoniche secondo il criterio che, a seguito di un iniziale finanziamento, le sedi elette siano in grado di proseguire l'attività concertistica e lirica, anche grazie ad una stabilità d'incassi e sponsorizzazioni. Per queste ragioni, il disegno di legge proposto indica le città con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, sedi di conservatorio o istituto superiore di studi musicali, di teatro di tradizione con acclarata stagione lirica e concertistica e, naturalmente, che non ospitino già orchestre sinfoniche riconosciute dallo Stato o fondazioni di enti lirici.

Il fondo previsto all'articolo 3 del presente disegno di legge è da considerarsi un incentivo e la natura delle nuove formazioni orchestrali non stabili, costituite con ele-

menti scelti tramite bando di concorso a garanzia di una elevata qualità esecutiva e con un rapporto di lavoro a tempo determinato, può assicurare sufficientemente i comuni a intraprendere questa meritoria iniziativa, che sicuramente offrirà anche una ricaduta economica sul proprio territorio e consentirà il proseguimento dell'attività artistica oltre il periodo di finanziamento statale previsto.

Infine, sul piano economico e al di là dei progetti d'investimento per il Recovery Fund, dobbiamo considerare che in Italia la spesa pubblica per la cultura è lo 0,6 per cento del PIL a fronte di una media dell'1,3 per cento dell'Unione europea (dati Eurostat 2019); allo stesso modo dobbiamo prendere atto che la cultura in genere, e specificatamente la musica, non è unicamente un costo, ma una risorsa economica: forse una delle possibilità migliori per la crescita del nostro Paese. Un euro investito nella musica e nella buona gestione di un teatro ha una ricaduta di quattro euro sul territorio, dovuta all'indotto relativo all'attrattiva turistica e all'accoglienza.

In quest'Aula abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio dei ministri definire il 2021 quale « anno delle politiche attive del lavoro », nell'ambito di un « Nuovo Umanesimo »; ebbene, l'istituzione di orchestre sinfoniche comunali, punto occupazionale di riferimento per i giovani musicisti e strumento indispensabile per la conoscenza e la diffusione della nostra cultura musicale, può essere considerato un primo passo verso questo cambiamento, che ricollochi l'Italia al posto che le compete per la sua storia gloriosa e riconduca in Patria coloro che oggi sono costretti a rivolgersi all'estero per offrire la propria arte.

L'articolo 1 reca la finalità della legge.

L'articolo 2 demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo l'istituzione del bando su base nazionale per la costituzione di un organico orchestrale sinfonico.

L'articolo 3 reca l'istituzione di un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro dall'anno 2021 all'anno 2027 per la creazione di orchestre sinfoniche sul territorio italiano.

L'articolo 4 reca i compiti del direttore del teatro di tradizione e del consiglio d'amministrazione.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria. L'articolo 6 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di ampliare la produzione musicale e l'occupazione artistica sul territorio italiano favorendo la costituzione di orchestre sinfoniche nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che siano sedi di conservatori o di istituti superiori di studi musicali o di teatro di tradizione con stagione lirica e concertistica e che non siano già sede di orchestre sinfoniche di fondazioni di enti lirici.

Art. 2.

(Bando di concorso)

- 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando su base nazionale per la costituzione di organici orchestrali sinfonici da impiegare nelle orchestre di cui all'articolo 1, coadiuvati dal necessario personale amministrativo e di archivio a garanzia della produzione, assunti con contratto a tempo determinato, rinnovabile nel periodo di durata del finanziamento statale di cui all'articolo 3.
- 2. I comuni aventi i requisiti di cui all'articolo 1 possono partecipare al bando di cui al comma 1 del presente articolo per la costituzione di un organico orchestrale sinfonico con un numero di professionisti non inferiore ai sessanta elementi.
- 3. Gli organici orchestrali di cui al comma 2 sono impegnati nella produzione lirica e concertistica nella sede istituzionale

- e in un periodo non inferiore a nove mesi a partire dall'anno 2022, con possibilità di repliche delle medesime attività artistiche nel territorio provinciale.
- 4. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita un'apposita Commissione di controllo composta da un presidente e da cinque esperti in materia musicale e orchestrale con il compito di vigilare sulla produzione concertistica di cui al comma 3.
- 5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede con le risorse economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Fondo per le orchestre sinfoniche)

- 1. Al fine di ampliare la produzione musicale e l'occupazione artistica sul territorio italiano è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo di 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2027, da erogare ai comuni in possesso delle specificità richieste e finalizzato all'istituzione di un'orchestra sinfonica. Tale finanziamento è relativo al periodo di produzione artistica 2021-2027.
- 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 4.

(Compiti del direttore del teatro di tradizione e del consiglio d'amministrazione)

1. Fermi restando i compiti del direttore artistico e del consiglio di amministrazione di cui agli articoli 12 e 14 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il direttore del teatro di tradizione e il consiglio di amministrazione

sono responsabili delle procedure di selezione dei professori d'orchestra e della programmazione delle attività liriche e concertistiche delle orchestre sinfoniche di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 220 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.